




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Modifiche ai Regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 e n. 35, relativi all'Agencia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 84)

N . 82 – 18 marzo 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica n.
34 del 2009 e n. 35 del 2009, relativi all'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 84)

N. 82 – 18 marzo 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

Atto n.:	84
Natura dell'atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica
Titolo breve:	Modifiche ai regolamenti n. 34 e n. 35 del 2009, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Riferimento normativo:	articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 articolo 4 del decreto legislativo n. 162 del 2007
Relazione tecnica:	presente

Assegnazione

Alla IX Commissione	ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l'esame: 4 aprile 2014)
Alla Commissione Bilancio	ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l'esame: 20 marzo 2014)

INDICE

ARTICOLI 1-3	1
NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE	1

PREMESSA

Lo schema di decreto di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche ai Regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 e n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

L'Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) è stata istituita con il decreto legislativo n. 162 del 2007 (Attuazione delle direttive relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie). In base alle norme istitutive¹, all'Agenzia sono attribuite le seguenti risorse:

- a) apposito Fondo, alimentato (nei limiti di 11,9 milioni di euro all'anno) attraverso la corrispondente riduzione delle somme destinate dallo Stato all'espletamento dei compiti in precedenza svolti da parte del gruppo F.S. SpA e ora attribuiti all'Agenzia²;
- b) entrate proprie dell'Agenzia (proventi derivanti dall'esercizio di alcune attività dirette di servizio riservate all'Agenzia; introiti previsti dalla stessa Agenzia con il proprio regolamento);
- c) incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI SpA e da questa versati all'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie.

Si segnala che l'Agenzia rientra nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione nel conto economico consolidato della PA.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-3

Norme sull'organizzazione dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie

Normativa vigente: le funzioni e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie sono disciplinate dai regolamenti inerenti lo statuto (DPR 34/2009), l'organizzazione (DPR 35/2009), l'amministrazione e contabilità (DPR 36/2009) ed il reclutamento del personale (DPR 224/2011).

Le norme dispongono quanto segue:

¹ V. articolo 26 del D. Lgs. 162/2007. Si ricorda inoltre che, in base all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 162/2007, l'Agenzia è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria. L'Agenzia, inoltre, è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

² È stata, quindi, conseguentemente ridotta per un pari importo (11,9 milioni all'anno), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 266/2005.

- vengono modificati l'articolo 4 del DPR 34/2009^{3]} e l'articolo 1 del DPR 35/2009^{4]}, con riferimento alla durata del contratto individuale del direttore dell'Agenzia (disponendo che possa essere rinnovato anziché una sola volta, per non più di due volte) e alle funzioni del medesimo direttore in materia di organizzazione dell'Agenzia (articoli 1 e 2).

Con riferimento ai profili di autonomia organizzativa, la nuova formulazione dell'articolo 4 del DPR 34/2009 – contenuta nel testo in esame - sembrerebbe ampliare i margini di flessibilità riconosciuti al direttore⁵. Infatti a quest'ultimo viene attribuita la facoltà di adottare gli atti (e non più gli "atti regolamentari") necessari per adeguare l'organizzazione dell'Agenzia. A tali atti, in base al nuovo testo in esame, si applicano:

- i limiti delle risorse dell'Agenzia (e non più i "limiti delle disponibilità finanziarie" dell'Agenzia);
- la salvaguardia del numero dei settori⁶ previsto nel DPR 35/2009 (e non più la salvaguardia "dell'articolazione in settori prevista nel relativo regolamento");
- la possibilità di individuare il numero degli uffici, le sedi e le unità operative, anche all'estero (e non più di individuare le "sedi periferiche" e le "sedi operative all'estero");
- il meccanismo del silenzio-assenso (in base al quale gli atti di organizzazione sopra richiamati si intendono approvati dal Ministero vigilante decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione).

Anche la nuova formulazione in esame dell'articolo 1 del DPR 35/2009 prevede il richiamato meccanismo di silenzio-assenso per gli atti adottati dal direttore per la definizione dei compiti degli uffici:

- si stabilisce, inoltre, che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 3).

La relazione tecnica afferma che dallo schema di provvedimento in esame non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che a garanzia dell'invarianza finanziaria delle disposizioni in esso contenute l'articolo 3 prevede espressamente che le stesse possano trovare attuazione nei limiti degli stanziamenti già previsti a carico del bilancio dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT sottolinea che il regolamento in esame si limita ad assicurare una continuità di direzione e gestione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, consentendo il rinnovo del contratto al direttore in carica in considerazione della specifica competenza tecnico-scientifica necessaria per la gestione della stessa.

³ Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

⁴ Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

⁵ Tale ipotesi viene confermata anche dalla relazione illustrativa allegata al testo.

⁶ La relazione illustrativa chiarisce che i settori sono sei ed equivalgono a articolazioni di primo livello, nell'ambito delle quali operano gli uffici (articolazioni di secondo livello).

La RT evidenzia che la recente acquisizione di nuove 60 unità di personale, aggiuntesi alle 98 attualmente in servizio, permetterà la reale operatività a regime dell'organismo, alla cui direzione appare pertanto necessario assicurare, in questa particolare fase di transizione verso la piena attività, una guida esperta e qualificata.

Le ulteriori modifiche introdotte dal testo sono finalizzate, secondo la RT, a determinare una flessibilità organizzativa più consona alle caratteristiche operative dell'organismo e dare idonea risposta alle esigenze funzionali dell'organismo.

A tal fine si prevede che il direttore, nei limiti delle risorse finanziarie già attribuite all'Agenzia, sentito il comitato direttivo, possa adottare gli atti occorrenti per adeguare l'organizzazione dell'Agenzia, provvedendo alla definizione dei compiti degli uffici, in base alle esigenze funzionali della stessa. Detti atti sono trasmessi al Ministero vigilante ai fini dell'approvazione e si intendono approvati decorsi sessanta giorni senza che siano state formulate osservazioni.

La relazione illustrativa afferma, relativamente all' assetto organizzativo dell'Agenzia, che già l'articolo 4, comma 8, del D. Lgs. 162/2007 prevedeva che in sede di prima applicazione il funzionamento dell' ANSF venisse assicurato con un organico di 205 unità provenienti dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da Ferrovie dello Stato SpA. Pure a fronte di tale previsione, le procedure di primo reclutamento del personale si sono tuttavia concluse con l'inquadramento di sole 92 unità di personale. Tale consistenza di personale non ha consentito all' Agenzia di svolgere pienamente le attività di sua competenza. Pertanto si è reso necessario procedere, tramite delibere ANSF, alla programmazione triennale di fabbisogno di personale e alla rideterminazione della dotazione organica dell'Agenzia, nel rispetto dei vincoli normativi previsti per le pubbliche amministrazioni.

In particolare, il Ministero vigilante, il Ministero dell'economia e il Dipartimento della funzione pubblica hanno approvato la delibera ANSF inerente la programmazione triennale del fabbisogno del personale e si sono espressi positivamente in merito alla delibera ANSF di rideterminazione della dotazione organica (il decreto interministeriale di approvazione di quest'ultima delibera, già sottoscritto dal Ministro vigilante, è stato inviato ai Ministri concertanti ed è, pertanto, di prossima emanazione).

Con l'approvazione della citata delibera di programmazione del fabbisogno del personale dell'ANSF risulta avviato l'iter per l'acquisizione di nuove 60 unità di personale che, aggiungendosi alle 98 attualmente in servizio (92 nei ruoli e 6 comandati) permetteranno la reale operatività a regime dell'organismo.

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica riferisce la neutralità finanziaria del provvedimento all'aggregato della finanza pubblica, richiamando a tale proposito l'articolo 3

del testo in esame. Quest'ultimo, invece, prescrive un obbligo di neutralità finanziaria riferito al solo bilancio dello Stato.

In proposito andrebbe acquisito un chiarimento, tenuto conto che l'Agenzia rientra nel perimetro della pubblica amministrazione e considerato, inoltre, che le relazioni allegate al provvedimento⁷ collegano le misure di flessibilità organizzativa introdotte dal testo in esame alla necessità di assicurare la piena operatività dell'Agenzia attraverso un'integrazione degli organici. Poiché da quest'ultima deriveranno presumibilmente incrementi della spesa di personale, andrebbe confermata la loro sostenibilità, anche negli esercizi futuri, in rapporto ai finanziamenti statali già disponibili a normativa vigente. Sul punto si rileva che le norme assicurano margini di flessibilità gestionale nei limiti delle risorse dell'Agenzia. Qualora ai predetti incrementi di spesa si dovesse fare fronte anche con i mezzi propri dell'Agenzia (ricavati dallo svolgimento delle attività tecniche e di servizio prestate nei confronti dei soggetti controllati), andrebbero acquisiti elementi diretti a suffragare l'idoneità di tali risorse a finanziare gli oneri in questione, aventi carattere di certezza e di continuità nel tempo.

⁷ V. relazione tecnica, relazione illustrativa e analisi di impatto della regolamentazione.